

NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE OGGETTO DI PESCA. STRALCI DI ARTICOLI E NOTE DI COMMENTO (*)

G. Bombace

Mi pare opportuno che i biologi marini che si occupano di pesca, abbiano conoscenza, sia pure non approfondita, delle normative (o di parte di esse) che, a livello comunitario e nazionale, trattano di gestione di risorse biologiche e di aspetti di pesca concernenti le stesse.
Qui di seguito viene presentata una sintesi-stralcio di norme e di articoli, con qualche breve commento quand'è il caso.

PARTE I – LA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA

I – Regolamento (CE) N 2371 del Consiglio del 20 Dic. 2002.

Art.1 – Recita che “ **la politica comune della pesca (PCP)** riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l’acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione “ ecc. “ laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie” ecc.

Art.2 – Sintetizzando, si garantisce che lo sfruttamento delle risorse avvenga in “condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale”.(Non c’è quindi solamente la sostenibilità biologica, ma anche quella economica, ambientale e sociale da salvaguardare). La Comunità applica l’approccio precauzionale, mediante misure che tendono a “contenperare conservazione, sfruttamento sostenibile e riduzione dell’impatto della pesca sugli ecosistemi”
La PCP si ispira ai principi di “**chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale , di procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili** che forniscono risultati tempestivi” di “ampio coinvolgimento dei diretti interessati” e di “coerenza con le altre politiche comunitarie” ecc.

Art.3 – Vengono date delle definizioni, di cui, ai fini della gestione delle risorse, vale la pena riportarne alcune, come per esempio:

“**acque comunitarie** sono quelle poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri “ ecc.

“**Sfruttamento sostenibile** è quello di uno stock (posto) in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini”

“**Stock** è una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione”.

(Trattasi di definizione carente e troppo sintetica, mentre l’articolato non definisce cosa sia una zona di gestione. All’art.31, si parla invece di zone marine o zone di pesca ecc.)

* **Legenda**

- virgolettato: parole e frasi dei testi legislativi comunitari, nella traduzione italiana e dei testi legislativi nazionali.
- Non virgolettato: sintesi delle frasi dei testi legislativi operata dall'autore.
- Tra parentesi: note di commento o di esplicitazione dell'autore.

“Sforzo di pesca è il prodotto della capacità (V. Art.11) e dell’attività di un peschereccio” ecc. (Anche questa definizione è molto scarna e sintetica).

“Valori di riferimento”. Se ne distinguono diversi tipi e cioè quelli che dovrebbero essere evitati quelli di conservazione ed infine i cosiddetti “limiti biologici di sicurezza” ed i “limiti di cattura” (Tutti questi punti andrebbero meglio definiti, ma forse sarebbe stato più opportuno lasciare questi aspetti alla competenza delle sedi scientifiche , espungerli dal testo normativo e condensarli in un allegato.In sostanza nel testo normativo lasciare solo termini ed espressioni scientifiche, in un allegato le definizioni).

Art:4 – “ Il Consiglio stabilisce le misure che disciplinano l’accesso alle acque ed alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e delle relazioni del **COMITATO SCIENTIFICO TECNICO ED ECONOMICO PER LA PESCA (CSTEP)** e di eventuali pareri dei Consigli Consultivi Regionali (art:31)” (Attenzione all’aggettivo “regionali”. Qui si intendono regioni geografiche, cioè Stati, e non regioni amministrative come ad es. Puglie, Marche,Toscana ecc.).

Le misure possono riguardare “stock singoli o gruppi di stock” e possono essere “mirate a ridurre la mortalità da pesca e l’impatto ambientale delle attività di pesca”. A tal fine si possono adottare: “piani di ricostituzione”, “piani di gestione” e “misure di emergenza”.

Art. 5 – Tratta dei **PIANI DI RICOSTITUZIONE.(PR)**. Questi piani riguardano “**gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza**”(**Quindi stock sovrasfruttati**). Essi vengono adottati dal Consiglio della C.E. Obiettivo dei piani di ricostituzione è assicurare la ricostituzione degli stessi “entro limiti biologici di sicurezza”.(Ovviamente ciò comporta la valutazione dell’entità della popolazione e/o dei rendimenti a lungo termine e/o del tasso di mortalità da pesca e/o la stabilità delle catture e/o dell’indice di reclutamento ecc.: Va da sé che bisogna disporre anche di dati statistici affidabili). “I PR vengono elaborati sulla base dell’approccio precauzionale alla gestione dell’attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento(reference points) raccomandati dagli organismi scientifici competenti:I PR possono riguardare stock singoli o stock multispecifici ed hanno carattere pluriennale.I PR possono comprendere inoltre il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini. I PR possono indicare le norme di sfruttamento e comprendono limitazioni dello sforzo di pesca” ecc.

Art.6 – Tratta dei **PIANI DI GESTIONE (PG)**. I PG vengono adottati dal Consiglio della CE per “**mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza**”.(Si tratta quindi di stock moderatamente sfruttati, certamente non sovrasfruttati.Anche in questo caso valgono valori di riferimento e vale quanto già espresso per i PR di cui all’art.5).

Art.7 – Tratta delle **MISURE DI EMERGENZA(ME) in acque internazionali**. Queste hanno “**durata massima di sei mesi**, allorquando si constata un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino. Le misure vengono adottate dalla Commissione nel caso di acque, risorse e ambienti internazionali, su richiesta motivata di uno Stato membro.” Lo Stato membro trasmette la richiesta, al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri ed ai Consigli Consultivi Regionali interessati. Segue una procedura, con scambio di atti e con limiti di tempo prefissati. E’ possibile una proroga di 6mesi ecc.

Art.8 – Prevede **MISURE DI EMERGENZA(ME) in acque nazionali**. Vengono adottate da uno Stato membro “per la conservazione delle risorse o per l’ecosistema marino, nelle acque di propria sovranità o giurisdizione.” Queste misure possono avere **durata massima di mesi tre** e la procedura è la stessa prevista per l’art.7 ecc. In pratica gli Stati membri della CE notificano la

propria intenzione alla Commissione, agli Stati membri ed ai Consigli Consultivi Regionali interessati

Art.9 – Prevede che uno “Stato membro possa adottare misure per la conservazione e la gestione delle risorse di pesca e per ridurre al minimo l’impatto delle pesca sugli ecosistemi marini, nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base”ecc.(E’ all’attuazione di questo dettato che, all’interno di ciascun Stato membro, scattano le istanze legislative di gestione delle regioni amministrative costiere)..Le misure debbono essere compatibili con gli obiettivi enunciati all’art.2 e perlomeno “altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente”.

Art.10 – Prevede che le misure che prende ciascun Stato membro si applicano unicamente alle navi da pesca che battono la propria bandiera, purchè compatibili con gli obiettivi di cui all’art.2.(Vale la pena ricordare che la PCP postula e si ispira ad **una chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale**)

Art.11 – Tratta dello “adeguamento delle capacità di pesca della propria flottiglia.da parte di ciascun Stato membro”. (Si ricorda che la **capacità di pesca** non è altro che lo sforzo di pesca statico, cioè non attivo, espresso o in tonnellate di stazza lorda (GT) o in potenza motore (KW) ecc.In sostanza **la capacità di pesca è lo sforzo di pesca virtuale che esprime un natante in porto, mentre lo sforzo di pesca effettivo deve tener conto anche dei tempi di pesca.**)

(In lavori a carattere statistico generale, si conviene che lo “sbarcato” possa essere definito “cattura” e la capacità di pesca possa essere definita “sforzo di pesca”considerando che in un anno e per più anni i tempi di pesca rimangano pressocchè uguali).

Art.12 – Stabilisce i livelli di riferimento per le flotte di pesca per ogni Stato membro. E’ la Commissione che stabilisce questi livelli di riferimento che vengono espressi in GT o KW ecc.

Arts. Da 13 a 19 Omissis.

NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ACQUE ED ALLE RISORSE.

Art.20 – In particolare stabilisce la ripartizione delle possibilità di pesca. “Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca ed alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri “ecc.

Art.21 Omissis.

SISTEMA COMUNITARIO DI CONTROLLO E DI ESECUZIONE

Art.22 – Si stabiliscono le condizioni di accesso alle acque ed alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca.

In particolare si stabilisce che:

- “il peschereccio ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca;
- a bordo è installato un sistema funzionante che consente di localizzare ed individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza;(SCPCioè Sistema Controllo Pescherecci o Blue box. Esso viene regolamentato con Reg.(CE) 2244/2003 della Commissione del 18/12/2003).
- il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi ed i trasbordi ecc.
- il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e di osservatori e coopera e collabora con . loro” ecc

Per quanto riguarda la commercializzazione, oltre a vari adempimenti di registrazione dei vari soggetti si dice che “gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto, debbono poter comprovare l’origine geografica dei prodotti”.

Art.24- Tratta delle ispezioni e delle misure di esecuzione.

Art.25 – Tratta dei provvedimenti da adottarsi in caso di infrazioni. Le sanzioni comminate debbono essere proporzionate alla gravità delle infrazioni. Si prevedono sanzioni progressive quali: pene pecuniarie, sequestro di attrezzi e catture vietati; sequestro della nave; immobilizzazione temporanea della nave; sospensione delle licenze; ritiro della licenza.

Arts. 26 e 27 – Trattano della competenza della Commissione e della valutazione e controllo da parte della stessa

Arts.28 e 29 Omissis.

PROCEDURE DECISIONALI E DI CONSULTAZIONE

Art.30 – Precisa che la Commissione è assistita dal Comitato per il settore della Pesca e dell’Acquacoltura.

Art.31 – Si istituiscono i **CONSIGLI CONSULTIVI REGIONALI (CCR)**

Va subito detto, al fine di non ingenerare equivoci, che il termine “regionale” non va inteso nel senso amministrativo italiano (es. Regione Lazio, Regione Puglia ecc.) ma in senso geografico di bacino o sottobacino o GSA (Geogr. Sub Area), corrispondente ad una “zona marittima o zona di pesca”, cui sono interessati, in generale, Paesi rivieraschi. (Non si comprende tuttavia se le “zone di pesca” sono le “zone di gestione” e se le due espressioni siano quindi sinonimiche. Va da sé che queste zone di pesca dovrebbero in qualche modo corrispondere con l’areale degli stock sfruttabili da parte delle flottiglie dei Paesi rivieraschi interessati. Trattasi ovviamente dei cosiddetti “stock condivisi e cioè gli shared stock). L’articolo così continua: “ I Consigli Consultivi Regionali sono composti principalmente da pescatori ed altri rappresentanti ecc. quali i rappresentanti della pesca e dell’acquacoltura e di gruppi di difesa dell’ambiente e dei consumatori e di esperti scientifici di tutti gli Stati membri che hanno interesse in materia di pesca, nella zona marittima o nella zona di pesca interessata I rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali ecc. hanno il diritto di partecipare ai CCR in qualità di membri od osservatori. La Commissione può essere presente alle loro riunioni. “La Commissione può consultare i CCR sulle proposte relative ai Piani di Ricostituzione o di Gestione pluriennali ecc e sulle attività di pesca della zona interessata ecc. Queste consultazioni lasciano impregiudicata la facoltà di consultare il CSTEP (Comitato Scientifico Tecnico Economico Pesca) ed il Comitato per il settore della Pesca e dell’Acquacoltura” Seguono le competenze dei CCR.

Art. 32 – Creazione dei CCR.

Il Consiglio della CE decide in merito alla creazione di un CCR. Ogni CCR è competente per le zone marittime poste sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri ecc.

Art.33 –COMITATO SCIENTIFICO TECNICO ED ECONOMICO PER LA PESCA (CSTEP)

E' istituito un CSTEP. Esso è consultato ad intervalli regolari sulle tematiche relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali,sociali e tecnici

II – Regolamento (CE) N. 1967/2006 del Consiglio del 21 Dicembre 2006.

Riassumendo, a stralcio e con brevi notazioni:

Art.1 – Il Regolamento è relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca del Mediterraneo, stante la specificità della pesca di questo mare, in termini biologici, sociali ed economici.Il Regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate per fini di ricerca scientifica. (**Per la prima volta, in un documento legislativo, la CE dà atto della specificità della Pesca del Mediterraneo.**)

Art.2 – Vengono date delle definizioni riguardanti gli attrezzi da pesca, distinguendo le **reti trainate** (strascico, volante, sciabiche) dagli **attrezzi trainati** (draghe).

Si definisce una “zona di pesca protetta” come “un’area marina, geograficamente definita, in cui la totalità od una parte delle attività di pesca, sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni, a fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini”.

(Appare chiaro come in quest’ambito sia possibile far rientrare le iniziative di barriera, strutture ed habitat artificiali).

L’articolo continua con le definizioni. Si definiscono le reti da posta o da fondo e precisamente il “tramaglio”, la “rete da imbrocco”, la “rete da fondo combinata” (dialettalmente detta imbardata).

Infine la “reti da circuizione”, tipo “ciancioli” ed ancora le “trappole” (nasce varie), il “palangaro”, l’”amo”(confondendo questo con il bracciolo ecc.).Si parla infine di “pesca sportiva”e di “dispositivi di concentrazione dei pesci(DCP)”. (Si tratta dei FAD (Fish Aggregating.Devices), rientranti nella tematica “barriera artificiali”). **Si tentano infine delle definizioni dei biotipi particolari da proteggere tipo la “prateria di Posidonia” o di altre fanerogame, “l’habitat coralligeno”, il “letto di maerl” ecc.**

(Il meno che si possa dire è che quest’art.2 avrebbe bisogno di una risistemazione e di un approfondimento. Va riconosciuta comunque l’apertura operata dalla CE alle iniziative ed alle problematiche che, in questi ultimi decenni, ha portato avanti la ricerca mediterranea).

Art.3 –**Specie ed Habitat protetti** - Riguarda le specie protette per cui sono vietate la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, con riferimento a quelle citate nell’allegato IV della **direttiva 92/43/CEE del Consiglio**.

Art.4 – Tratta dei divieti d’uso degli attrezzi da pesca negli Habitat protetti e delle possibili deroghe, a condizione che le attività di pesca permette, siano regolamentate da un PIANO DI GESTIONE, di cui all’art.19.Continua l’articolo: **“ Gli Stati membri interessati debbono stabilire un piano di controllo ed adottare tutte le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche, per consentire l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere”**(Questo comma è di grande importanza in quanto indica un impegno per gli Stati membri circa l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere, mentre va sottolineato il fatto che gli Stati membri “debbono” garantire la raccolta delle informazioni scientifiche necessarie).

Arts.5,6,7, Omissis.

Art.8 – Restrizioni relative agli attrezzi da pesca - Riguarda le pratiche di pesca e gli attrezzi vietati, in riferimento a determinate specie. Così è vietato l'uso di reti da fondo per la cattura di alcuna specie come il tonno bianco, cioè l'alalunga (*Thunnus alalunga*) , il tonno rosso (*Thunnus thynnus*), il pesce spada (*Xiphias gladius*), il pesce castagna (*Brama brama*) e diversi Selaci, quali *Hexanchus griseus*, *Cetorhinus maximus* e diverse famiglie *Alopiidae*, *Carcharhinidae*, *Sphyrnidae*, *Isuridae*, e *Lamnidae*). Sono infine vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo , la vendita del dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*) e del dattero bianco (*Pholas dactylus*). Parimenti per le femmine mature dell'aragosta e dell'astice.

Art.9 – Tratta delle dimensioni minime delle maglie delle reti, sia a traino che a circuizione che fisse.(**Per quanto riguarda lo strascico, dal 1/VI/2010, è stata introdotta la maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, a richiesta del proprietario del natante, la maglia romboidale da 50 mm di apertura).**

Arts.10,11,12, Omissis.

Art. 13 – Tratta dei divieti d'uso delle reti e degli attrezzi da pesca in senso spaziale, cioè come distanza dalla costa e come profondità. Deroghe sono possibili purchè giustificate da appositi Piani di Gestione.

Art.14 – Omissis.

Art.15 – **Taglie minime degli organismi marini** - Rimanda all'allegato III dove sono citate le specie con le taglie minime da rispettare. Unitamente all'allegato IV (misurazione della taglia di un organismo marino), essi vengono riportati alla fine di questa trattazione.

Art.16 – Omissis.

Art. 17 – Tratta della pesca non commerciale ed esattamente della pesca sportiva.

Art.18 – Tratta dei **PIANI DI GESTIONE**. Esistono Piani di gestione a livello comunitario per le attività di pesca praticate in Mediterraneo, nelle zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri.

Art.19 – Tratta dei **Piani di gestione per le attività di pesca nelle acque territoriali**. “Entro il 31 Dicembre 2007” (cioè entro una certa data),” gli Stati membri adottano **Piani di gestione per le attività di pesca ecc. all'interno delle loro acque territoriali** “ ecc. “ **Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti**” “ Gli Stati membri provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico” ecc. “talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve, sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza del reclutamento” ecc.

Seguono le finalità dei piani di gestione ed i fattori di cui tener conto.

Le finalità dei Piani di gestione sono:

- a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
- b) ridurre i rigetti in mare;
- c) contenere lo sforzo di pesca;

I fattori da tenere presenti sono :

- a) lo stato di conservazione degli stock;
- b) le caratteristiche biologiche degli stock;

- c) le caratteristiche delle attività di pesca;**
- d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.**

“ I Piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al Reg.to (CE) n.1627/94.

Seguono aspetti procedurali

Misure di controllo.

Art.20 – Tratta delle catture di specie bersaglio.

Art.21 – Trasbordi – “Il trasbordo di organismi acquatici vivi su altri pescherecci o l'accettazione di trasbordi da altri pescherecci sono consentiti unicamente ai comandanti dei pescherecci che tengono un giornale di bordo (art.6Reg. CEE n.28847/93)”.

Art.22 – Porti designati – “ Le catture ecc. possono essere sbarcate e commercializzate per la prima volta, solo in porti designati dagli Stati membri”.

Art.23 – Controllo delle catture – “ Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie ecc. conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 Kg di equivalente peso vivo, devono essere registrate nel giornale di bordo”.Per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, il quantitativo da registrare è quello superiore a 50 kg.

(Per quanto riguarda le zone di pesca o di cattura, esse vanno indicate, seguendo la suddivisione in sottozone o subaree geografiche, adottate dal CGPM; GFCM MANAGEMENT UNITS, Alicante, January 2001, riportate nel Reg.CE 43/2009,All.VII e mutuate in Italia dal MIPAF).

Art.24 – Registro delle navi autorizzate alla pesca nella zona dell'accordo CGPM.(Consiglio Generale della Pesca Mediterranea della FAO, oggi **Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo, CGPM**).

“Entro il 1° giugno 2007, ciascun Stato membro comunica alla Commissione ecc. l'elenco delle navi battenti la sua bandiera ed immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m, autorizzate alla pesca nella zona CGPM grazie al rilascio di un permesso di pesca”.

Seguono le informazioni sulle caratteristiche delle navi, le procedure e le misure che debbono adottare gli Stati membri.

Seguono n.6 Allegati

In questa sede, è importante citare **l'ALLEGATO III che riguarda le taglie minime degli organismi marini e l'ALLEGATO IV che riguarda la misurazione delle taglie**.

(Essi vengono riprodotti alla fine di questo testo; altre normative comunitarie sono quelle date dai Regol. a carattere tecnologico, come **il Reg.CE n 517/2008 della Commissione che tratta degli strumenti e delle procedure per la misurazione delle maglie delle reti da pesca**).

PARTE II – LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PESCA ED ACQUACOLTURA.

La normativa nazionale è notevolmente cambiata, dovendosi, da un lato, adeguare alle direttive comunitarie e, dall'altro, tener conto delle istanze regionali (regioni nel senso amministrativo istituzionale italiano), vieppiù pressanti. Diverse Leggi del passato risultano abrogate.

Abrogate sono le Leggi n.41/'82 e n.72/'92. Parzialmente abrogate sono la Legge n.14/1965 n.963 sulla Disciplina della Pesca marittima (per gli artt.2,3,4,5,6,7,8) ed il DPR n.1639 del 2/10/'68 (Regolamento per la pesca marittima).

Dal punto di vista della presente trattazione, che ha come filo conduttore la gestione delle risorse, pare opportuno citare le seguenti normative, riportando a stralcio, alcuni articoli.

1 – Legge 5 marzo 2001 n.57.

CAPO II – Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura.

Artt. Da 1 a 6, Omissis.

Art.7 – Si dà delega al Governo, ai fini dell’orientamento e della modernizzazione nei settori di cui sopra, di agire mediante l’emanazione di decreti legislativi. Questi decreti debbono avere acquisito preliminarmente il parere della **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO** ecc. I Decreti Legislativi sono indirizzati a :

- a- promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari ecc.
- b- favorire lo sviluppo dell’ambiente rurale e delle risorse marine ecc.
- c- ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell’acquacoltura ecc.

(Omissis punti d,e,f,g,h).

Art. 8 – Principi e Criteri direttivi.Nell’attuazione della delega (art.7 sopra citato), il Governo si atterrà ad alcuni principi e criteri direttivi e dovrà definire “i soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali” ecc. Dovrà inoltre dare una definizione delle “attività di coltivazione, di allevamento, di acquicoltura, di silvicoltura e di pesca” ecc. Dovrà inoltre operare una “razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquicoltura e pesca, privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità e favorire la diffusione dell’innovazione ed il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese” ecc.La delega dovrà anche mirare allo “sviluppo delle potenzialità produttive, attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici.”

Altri criteri direttivi sono quelli di “assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura ecc. e “creare le condizioni atte a favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e forestale”

Omissis per gli altri articoli..

2 – Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.226.

Si intitola “Orientamenti e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57.” Esso riguarda l’acquacoltura e la pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa.

Art.1 Riguarda i principi generali. Si sottolinea che le politiche in materia di pesca e di acquacoltura si muovono su determinate direttive e precisamente:

- “si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l’ambiente e verso i consumatori”;
- “assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualità ed ecosostenibili”;
- “promuovono opportunità occupazionali attraverso l’incentivazione della multifunzionalità”;
- si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le Regioni, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali;
- **“si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità.”**
- “lo Stato e le Regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquicoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell’Unione Europea”.

Art.2 – Definisce l’imprenditore ittico. “E’ imprenditore ittico chi esercita una attività diretta alla cattura od alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci, nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

Art.3 – Tratta delle attività connesse a quelle di pesca. Si tratta della pescaturismo o ittiturismo.

L’articolo recita che, “in ragione della preferenza accordata alla multifunzionalità delle aziende ecc. sono connesse alle attività di pesca, purchè non prevalenti e purchè utilizzino in prevalenza i prodotti derivanti dall’attività di pesca, le seguenti attività:

- “imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio” a scopo di pescaturismo;
- “attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori” ecc..

Art.4 – Tratta dei distretti di pesca. “Sono considerati distretti di pesca le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.”(Già in questa definizione si introducono dei criteri quali quello “naturale”(ambiente) e quello socio-economico che, non necessariamente coincidono con quello territoriale, costiero di una regione amministrativa.Ma, cosa significa in questo caso omogenee? La definizione avrebbe bisogno di esemplificazioni chiarificatrici).

Il punto 2 recita, (quasi paventando equivoci ed ambiguità) che: **“Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, sono definite su proposta della Regione o delle Regioni interessate, sono definite, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sentite le Associazioni nazionali di categoria”.**(Sarebbe stato utile tuttavia, dire qualche parola sulla “gestione dei distretti di pesca”).

Art.5 – Tratta delle convenzioni che il MIPAF e le Regioni interessate possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di categoria su determinate attività, come:

- a) “promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici, attraverso l’applicazione di tecnologie ecosostenibili”;
- b) “tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici” ecc.
- c) “messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche” ecc.
- d) riduzione di procedure e semplificazione amministrativa.

3 – Legge 7 marzo 2003 n. 38 – Disposizioni in materia di agricoltura.

E' questa una legge delega quadro

1 – L'art.1 recita che: “ Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni ecc. ecc. ...”altresì tenendo conto degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di politica agricola comune. uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2 – Segue l'elenco di n.28 punti su cui è possibile emanare Decreti da parte del Governo.

Punti 3,4,5,6 Omissis –

7 – Si cita l'**art. 117 della Costituzione**. Esso così recita:“**La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:**seguono n.15 punti (omissis). Tra essi “ **tutela dell'ambiente. dell'ecosistema e dei beni culturali**” .

Seguono infine le **materie di legislazione concorrente,cioè delle Regioni**. Tra esse la “**ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all'innovazione per i settori produttivi ecc. e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali**” ecc.(Quest'ultima competenza regionale può creare aspetti di ambiguità con la competenza dello Stato sopra citata. Tutelando infatti il bene ambientale esso si valorizza, anche se l'aspetto della tutela non esaurisce tutte le possibili iniziative della valorizzazione. Forse l'ambiguità, foriera di contenzioso, potrebbe sparire, se si introducesse un criterio di successione temporale, vale a dire ad es. che prima lo Stato tutela e dopo la Regione valorizza.).

4 – Decreto Legislativo 26 Maggio 2004, n.153 –

Si tratta di uno dei decreti provenienti dall'attuazione della Legge delega 7/03/ 2003 n.38, in materia di pesca marittima. Citiamo alcuni articoli.

Art.1 – Si confermano i principi della Legge delega. “La razionalizzazione del sistema pesca è ispirata ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli ecosistemi”.

Art.2 – Registro dei pescatori marittimi.

“ Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale, devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi, istituito presso le Capitanerie di porto”.....Omissis.

“ L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono ad organizzazioni ed isituti di ricerca, riconosciuti ed espressamente autorizzati dal MIPAF.”

Art.3 – Registro delle imprese di pesca.

“ Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nei registri delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima”.

Art.4 – Licenza di pesca.

“Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione ecc per l'esercizio della pesca professionale, devono essere muniti di licenza di pesca”.

Art.5 – Equipaggio marittimo delle navi da pesca.

“ Il personale di bordo può essere composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante”.

Art. 6 –Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima.

Fermo restando quanto previsto dal Regol.to (CE) n.1967/2006 ecc. “ **non è sanzionabile la cattura accidentale od accessoria di esemplari al di sotto della taglia minima**”. Tuttavia si ricorda, ai sensi dell’art.15 del Regol.to (CE) citato, che questi “**organismi marini sotto taglia, non possono essere venduti, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita**”.(Questo articolo si poteva intitolare usando altro termine al posto di “tutela”, in quanto è impossibile “tutelare organismi già morti”).

Art.7 – Vigilanza sulla pesca.

“L’attività di vigilanza e controllo sulla pesca è esercitata dal MIPAF che si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto e dalle Regioni, Province e Comuni, nel rispetto dei principi di cui all’art.118 della Costituzione.”

“ Il MIPAF avvalendosi del Comando generale del Corpo delle Capitanerie, quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l’attività di cui sopra, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni”.

Arts.8, 9 – Omissis –

Art.10 – Disposizioni transitorie ed abrogative.

Omissis....

“ A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli 1,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,30 e 33 della Legge 14 luglio 1965 n.963.

5 – Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.154.

Si tratta di un altro decreto che proviene dall’attuazione della Legge delega 7/03/2003 n.38. Citiamo e/o riassumiamo alcuni articoli.

Art.1 – Il decreto, nel rispetto dell’art.117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla Legge delega. Il decreto si riferisce al Sistema pesca, ivi compresa l’acquacoltura.

Art.2 – Tavolo azzurro –

Viene istituito il cosiddetto “Tavolo azzurro”, per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell’acquacoltura. “ La partecipazione al tavolo azzurro ed ai Comitati vari previsti, è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

“Il tavolo azzurro è coordinato dal Ministro (MIPAF) o dal Sottosegretario di Stato delegato. E’ composto come segue:

- i presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca ed imprese di acquacoltura;
- i segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.”

In sostanza il “Tavolo azzurro” è un organo di indirizzo politico generale nel settore Pesca ed Acquicoltura.

Art.3 – Commissione Consultiva Centrale per la Pesca e l’Acquacoltura.

Questa Commissione dà pareri consultivi sui Decreti ministeriali finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche e su qualsiasi argomento per cui il presidente della Commissione ne ravvisi l’opportunità. La Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato delegato ed è composta da n.4 blocchi rappresentativi, come segue:

a – **Blocco Dirigenti Ministeriali.** Sono rappresentati: il MIPAF (n.2); il Dip.to Econom. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; il Ministero della Salute; il Ministero dell’Ambiente; il Ministero Economia e Finanze; il Ministero Attività Produttive; il Ministero Difesa; il Ministero Università e Ricerca; un ufficiale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto). **(n.12 unità)**

b – **Blocco dirigenti regionali del Settore Pesca e Acquicoltura,** designati dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni. **(n.15 unità).**

c - **Blocco rappresentanti della Cooperazione, delle Imprese di pesca e di acquicoltura e delle organizzazioni sindacali e della pesca sportiva.** **(n.23 unità.).**

d – **Blocco Ricerca Scientifica,** con membri designati dal MIPAF, dal MIUR, dal Min. AMBIENTE e dalle Regioni. **(n.7 unità).**

In totale, la Commissione Consultiva Centrale per la Pesca e l’Acquacoltura, conta n.57 membri ed ha durata triennale(Il meno che si possa dire è che la Commissione appare plenaria, che il “blocco” dei membri ricercatori appare esiguo, sia in confronto agli altri “blocchi” che per il ruolo che la ricerca riveste per il raggiungimento degli obiettivi della gestione delle risorse e che il CNR cui afferiscono Istituti scientifici di rilevanza in questo campo, non è chiamato a designare alcun membro).

Art.4 – Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura –

Ogni tre anni, viene adottato il “Programma Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura”, con i seguenti obiettivi:

a – “perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future;”

b – “perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca e dell’acquacoltura” ecc. “anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell’acquacoltura” ecc.

c – “sviluppare le opportunità occupazionali” ecc.

d – “tutelare i consumatori” ecc.

e – “tutelare la concorrenza sui mercati” ecc.

f – “sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca ed all’acquacoltura ecc.

Il programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione e la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

Art.5 – Prevede le procedure di presentazione del “programma” al CIPE, per averne l’approvazione. Anche le Regioni e le Province autonome predispongono dei programmi sulla pesca e l’acquacoltura, contenenti gli interventi di loro competenza, con le loro dotazioni di bilancio. (Solo che le competenze andrebbero ben definite).

Art.6 – Si rielabora la definizione di imprenditore ittico, sostituendo la vecchia definizione del 2001. La definizione odierna è la seguente: “ L’imprenditore è colui che esercita in forma singola o associata o societaria, l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse”.

Si considerano altresì imprenditori, le Cooperative di imprenditori ittici ed i loro Consorzi ecc. Anche gli esercenti di attività commerciali di prodotti ittici, derivanti prevalentemente dal diretto esercizio, sono considerati imprenditori ittici ecc.

L’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo.

Arte: 7, 8, Omissis –

Art.9 – Riguarda la Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca ed all’acquacoltura. “Il MIPAF, avvalendosi del Comitato per la Ricerca applicata alla pesca ed all’acquacoltura, definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e di acquicoltura”.

Il Comitato per la Ricerca è costituito da **n.20 esperti** espressi da Ministeri diversi, Enti di ricerca ed Associazioni di categoria.

Art.10 – Riguarda le Commissioni Consultive Locali per la Pesca e l’Acquacoltura. Esse vengono istituite dalle Regioni, “prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio”ecc.

Art.11 – Riguarda le Statistiche della Pesca e dell’Acquacoltura.

Il MIPAF, sentito l’ISTAT e gli altri organismi nazionali e regionali competenti in materia, facenti parte del SISTAN (Sistema Statist. Nazion.), predispone i programmi di produzione dei dati statistici del settore e le relative procedure di rilevazione, ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite, a regioni e province autonome.

L’imprenditore ittico è tenuto a presentare ecc. le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

Art.12 – Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

Il Programma nazionale che definisce gli obiettivi specifici e le finalità (e cioè la durabilità delle risorse, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione, la tutela del consumatore e lo sviluppo della ricerca scientifica applicata), prevede anche l’incentivazione di:

- a – **piani di protezione delle risorse ittiche;**
- b – **piani di gestione delle medesime.**

Si sottolinea che “ **le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche delle imbarcazioni e degli attrezzi da pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati**”.(E’ questo un punto fondamentale. E’ come dire che, a giusto titolo, la regolamentazione dello sforzo di pesca e la gestione delle risorse è di pertinenza dello Stato).

Così continua l’articolato : “ **il controllo sulle misure di sostenibilità (di cui sopra) è esercitato dal MIPAF (Direzione Generale Pesca ed Acquicoltura)**, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le **licenze di pesca, unico**

documento autorizzativo all'esercizio della pesca professionale di cui ai Regol.ti (CE) n3760/92 del Consiglio e del 20 dic. 1992 n 3690/93 del Consiglio” ecc.

“ La proprietà o il possesso di una nave da pesca, non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca”.

“ In conformità con le norme comunitarie, il MIPAF promuove lo studio di piani di protezione e l'adozione di piani di gestione da parte delle associazioni ed organizzazioni dei produttori e consorzi di imprenditori ittici”(bisognerebbe aggiungere: “che per lo scopo dovranno avvalersi dell'apporto scientifico e tecnico di enti ed organismi scientifici riconosciuti dal MIPAF).

Sempre al fine di garantire la corretta gestione delle risorse e la conservazione degli ecosistemi marini, “ l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquicoltura ed attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive”.(Il ruolo dell'amministrazione centrale sembra piuttosto ambiguo: da un lato definisce principi, dall'altro controlla interazioni tra acquicoltura e pesca che è un compito squisitamente scientifico. Si sarebbe dovuto aggiungere probabilmente “attraverso organismi scientifici e tecnici all'uopo designati”).

(In sostanza, il punto in cui si prevede una concertazione Stato/Regioni è la politica gestionale locale dell'acquacoltura ed attività di pesca, pesca che non può essere che quella “costiera locale”. che è quella che si esercita fino a 6 miglia dalla costa,estensibile fino a 12 miglia. Ma, come si dirà in seguito, sarebbe erroneo far valere solo il limite spaziale nel rapporto Stato/Regioni)

Si aggiunge che per attività di acquicoltura in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la biodiversità e per i riflessi sulla pesca marittima (stagni, lagune costiere, valli da pesca ecc.) i programmi di gestione debbono prevedere il controllo dell'impatto ambientale e la tutela delle attività dall'inquinamento.

Da Art.13 ad Art.20 Omissis.

Art.21 – Intesa fra Stato e Regioni .

E’ detto anche accordo. Vi si legge che “entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le Regioni sottoscrivono un accordo ecc. ecc.”in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell’economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni” ecc.” Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano” ecc.

Art.22 Omissis.

Art.23 – Abrogazioni –

Sono abrogate le seguenti norme:

Legge 17 Febbraio 1982 n. 41;

Legge 5 Febbraio 1992 n. 72;

Legge 14 Luglio 1965 n.963, limitatamente agli artt.2,3,4,5,6,7,8.

Qualche considerazione ed anche qualche proposta in merito alle intese Stato-Regioni, si ritiene opportuno avanzarle.

Malgrado le buone intenzioni espresse negli articoli precedenti, un grosso contenzioso si è aperto tra lo Stato e le Regioni costiere. Alcune vertenze sono finite al Consigliu di Stato.

Ora, non è ricorrendo al solo parametro spaziale (limite delle 6 miglia estensibili a 12 *) che si può risolvere il problema giurisdizionale delle competenze tra Stato e Regioni. Bisognerebbe piuttosto definire i compiti e le competenze dell'uno e degli altri enti sulla base di alcuni riscontri della realtà naturale.

Così ad esempio si potrebbe stabilire che per quel che riguarda le risorse marine vagili, cioè le specie marine che si spostano stagionalmente dalla costa al largo e viceversa (e si comprenda una volta per tutte che in mare non esistono confini regionali) il compito di gestione di queste risorse e del controllo dello sforzo di pesca relativo, non può che essere dello Stato e cioè nel caso italiano del MIPAF. Per contro, dovrebbe essere assegnato chiaramente alle Regioni costiere locali, il compito di gestione delle risorse sedentarie fossorie (vongole ed altri molluschi nell'ambito delle 6 miglia), delle risorse sessili (banchi di mitili ed ostriche sempre nell'ambito delle 6 miglia) degli impianti ancorati e flottanti di molluschi , degli impianti di protezione di aree costiere (barriere artificiali e simili) ed ovviamente di tutto il settore della maricoltura ed acquicoltura costiera (stagni, valli, bacini salmastri ecc.) Non sembra che la matassa del contenzioso Stato-Regioni si dipani seguendo questa strada.(V.contenzioso Stato/Regione Toscana e Decisione Corte Costituzionale).

(*) – La Pesca Costiera Locale è quella che si esercita fino a 6 miglia dalla costa, con navi da pesca di quarta categoria. Con DM 218/2002 (Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera), il Capo del Compartimento può autorizzare la navigazione fino a 12 miglia, adottando le pertinenti prescrizioni di sicurezza.

Allegato III
Taglie minime degli organismi marini

Denominazione scientifica	Nome comune	Taglia minima
1. Pesci		
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Spigola	25 cm
<i>Diplodus annularis</i>	Sparaglione	12 cm
<i>Diplodus puntazzo</i>	Sarago pizzuto	18 cm
<i>Diplodus argus</i>	Sarago maggiore	23 cm
<i>Diplodus vulgaris</i>	Sarago testa nera	18 cm
<i>Engraulis encrasicolus</i> (*)	Acciuga	9 cm
<i>Epinephelus</i> spp.	Cernia	45 cm
<i>Lithognathus mormyrus</i>	Mormora	20 cm
<i>Merluccius merluccius</i> (**)	Nasello	20 cm
<i>Mullus</i> spp.	Triglia	11 cm
<i>Pagellus acame</i>	Pagello mafrone	17 cm
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone	33 cm
<i>Pagellus erythrinus</i>	Pagello fragolino	15 cm
<i>Pagrus pagrus</i>	Pagro mediterraneo	18 cm
<i>Polypion americanus</i>	Cernia di fondale	45 cm
<i>Sardina pilchardus</i> (**)	Sardina	11 cm
<i>Scomber</i> spp.	Sgombro	18 cm
<i>Solea vulgaris</i>	Sogliola	20 cm
<i>Sparus aurata</i>	Orata	20 cm
<i>Trachurus</i> spp.	Suri	15 cm
2. Crostacei		
<i>Homarus gammarus</i>	Astice	300 mm LT 105 mm LC
<i>Nephrops norvegicus</i>	Scampo	20 mm LC 70 mm LT
<i>Palinuridae</i>	Aragoste	90 mm LC
<i>Parapenaeus longirostris</i>	Gambero rosa mediterraneo	20 mm LC
3. Molluschi bivalvi		
<i>Pecten jacobaeus</i>	Cappasanta	10 cm

Allegato III - continuo

Denominazione scientifica	Nome comune	Taglia minima
<i>Venerupis</i> spp.	Vongole	25 mm
<i>Venus</i> spp.	Vongole	25 mm

LT = lunghezza totale; LC = lunghezza del carapace.
 (*) Acciuga: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per kg.
 (**) Sardina: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per kg.
 (***) Nasello: tuttavia, fino al 31 dicembre 2008 è concesso un margine di tolleranza del 15 % in peso di esemplari di nasello compresi tra 15 e 20 cm. Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbocco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbocco. Questo limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.

Allegato IV

Misurazione della taglia di un organismo marino






Figura 2

Figura 3



(*Nephrops*)

Scampo



(*Homarus*)

Astice

- (a) Lunghezza del carapace
- (b) Lunghezza totale

Allegato IV - continuo





Figure 5



BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Normativa Comunitaria

Regolam.(CE) n.2371 del Consiglio del 20 dic.2002, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nell'ambito della PCP.

GU Un. Europea,I.358. 31.12.2002.

Regolam.(CE) n.1967 del Consiglio del 21 dic.2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo ecc.

GU Un. Europea,I.409, 30.12.2006.

Regolam.(CE) n.517,della Commissione del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca.

GU Un. Europea,I 11.6.2008.

Decisione del Consiglio della CE del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comun.Eur. alla Commissione Gen: Pesca Medit. (con All.I,II,III).

GU Un. Europea,I,98/416/CE

Regolam.(CE) n.894 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

GU Un:Europea,I,132 del 23/05/1997.

Normativa nazionale

Legge 5 marzo 2001 n.57, Disposizioni in materia di apertura e Regolazione dei mercati.

GU Rep. Ital. n66 del 20/03/2001.

Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n 226, Orientamenti e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art.7 della L.5/03/2001 n.57.

GU Rep. Ital. n 137 del 15 giugno 2001. Suppl. Ord. n 149

Legge 7 marzo 2003 n.38, Disposizioni in materia di agricoltura.

(Art.1 Delega al Governo per la modernizzazione dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,dell'alimentazione e delle foreste).

Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n153 – Attuazione della L.7 marzo 2003 n 38 in materia di pesca marittima.

Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n 154 – Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n38.

Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n 100 – Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,n 38.

Legge Regionale n.66 del 7 dicembre 2005 – Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura Bollettino Uff. Reg. Toscanaa n45.

Sentenza della Corte Costituzionale n.81/2007 Decis. Del 5/03/2007. (Relatore Quaranta).